

Ordinanza sulla messa in vigore del regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

del 19 aprile 2002

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975¹ sulla navigazione interna;
in esecuzione degli articoli 2 e 7 della convenzione del 10 maggio 1879² tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea,

ordina:

Art. 1

Il regolamento del 19 aprile 2002³ concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore e riprodotto in allegato, è messo in vigore dal 1° luglio 2002.

Art. 2

¹ Il Cantone di Basilea Città, rappresentato dalla Direzione della navigazione renana di Basilea (Rheinschiffahrtsgesellschaft Basel), è incaricato dell'esecuzione del regolamento del 19 aprile 2002⁴ concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore.

² Per facilitare e rendere uniforme l'applicazione del presente regolamento, la Direzione della navigazione renana di Basilea (Rheinschiffahrtsgesellschaft Basel) può emanare delle direttive.

Art. 3

Sono abrogati il regolamento del 2 aprile 1998⁵ concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore e l'ordinanza del 2 aprile 1998⁶ sulla messa in vigore del regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore.

RS 747.224.221.1

¹ RS 747.201

² RS 0.747.224.32

³ RS 747.224.221; RU 2002 2477

⁴ RS 747.224.221; RU 2002 2477

⁵ RU 1998 2224

⁶ RU 1998 1568

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

19 aprile 2002

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger